

## REGOLAMENTO (CE) N. 1128/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2435/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo,

(1) considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 nonché le decisioni 98/667/CE e 1999/86/CE hanno previsto l'apertura di un contingente tariffario per un volume annuo di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è necessario adottare a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, in prosieguo denominati «anni d'importazione», le modalità d'applicazione; che è opportuno a tale scopo attenersi alle disposizioni annuali previste in passato per lo stesso contingente;

(2) considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande d'importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo regionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

(3) considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.